REGOLAMENTO (CEE) N. 2743/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le preparazioni foraggere di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune rientrano, a seconda della loro composizione, nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2727/75 o del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (3) ; che, quando tali prodotti sono contemplati dal primo di detti regolamenti, il prelievo da riscuotere è costituito da un elemento fisso e da un elemento mobile che può essere calcolato tenendo conto anche dei componenti delle preparazioni foraggere contenenti prodotti non contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, dal regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 (5), o dal regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che l'elemento mobile del prelievo dev'essere stabilito in base ai componenti più abituali degli alimenti per gli animali, vale a dire i cereali e i prodotti lattiero-caseari ; che è pertanto opportuno formare tale elemento mobile sommando due importi calcolati forfettariamente e riguardanti ciascuno una di tali categorie di prodotti ; che occorre calcolare l'elemento forfettario relativo ai prodotti lattiero-caseari tenuto conto dei prelievi fissati secondo le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 804/68 e nei relativi regolamenti di applicazione ;

considerando che il granturco e il latte scremato in polvere (spray) sono tra le materie prime più comunemente utilizzate nella fabbricazione degli alimenti composti ; che occorre pertanto assumere i prelievi che gravano questi prodotti quale base del calcolo forfettario per ambedue gli importi che compongono l'elemento mobile ;

considerando che l'elemento fisso del prelievo deve essere stabilito tenendo conto della necessità di garantire una protezione dell'industria di trasformazione ; che è opportuno determinare tale elemento in base ai costi di trasformazione più rappresentativi ;

considerando che le disposizioni dell'articolo 16 del regolamento(CEE) n. 2727/75 prevedono la facoltà di concedere una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato A di detto regolamento ; che detta restituzione ha lo scopo, in particolare, di compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base nella Comunità e i corsi praticati sul mercato mondiale ; che occorre fissare le norme generali per la concessione di tale restituzione ;

considerando che la restituzione deve essere in generale quella applicabile nel giorno in cui è effettuata l'operazione ; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di fissarla in anticipo, per conformarsi alle necessità del commercio internazionale degli alimenti composti per gli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune, e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 in appresso denominati « alimenti composti a base di cereali », sono fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli alimenti composti a base di cereali sono classificati nelle sottovoci tariffarie di cui all'allegato I.

---

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(3) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

TITOLO I

Prelievi

Articolo 2

Il prelievo applicabile agli alimenti composti a base di cereali classificati nell'allegato I è costituito da un elemento mobile e da un elemento fisso.

Articolo 3

Per il calcolo dell'elemento mobile, gli alimenti composti a base di cereali sono classificati nell'allegato II :

— nella tabella A, secondo il loro tenore in amido,

— nella tabella B, secondo il loro tenore in prodotti lattiero-caseari.

Articolo 4

1. L'elemento mobile è uguale alla somma dei due importi seguenti :

a) un primo importo uguale alla media dei prelievi per tonnellata di granturco, moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna 3 della tabella A dell'allegato II, e corrispondente alla classificazione dell'elemento composto a base di cereali ;

b) un secondo importo uguale alla media dei prelievi per tonnellata del prodotto pilota del gruppo n. 2 definito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 823/75 (2), in appresso denominato « latte in polvere », moltiplicata per il coefficiente indicato nella colonna 3 della tabella B dell'allegato II corrispondente alla classificazione dell'alimento composto a base di cereali.

2. Per il granturco e il latte in polvere, le medie di cui al paragrafo 1 sono calcolate per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione. In caso di necessità, ogni media è modificata in funzione del prezzo d'entrata dei suddetti prodotti, in vigore nel mese dell'importazione.

Articolo 5

Per un alimento composto a base di cereali contenente quantità apprezzabili di prodotti non contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, dal regolamento n. 359/67/CEE o dal regolamento (CEE) n. 804/68, le condizioni alle quali l'elemento mobile può essere maggiorato dell'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, punto A, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 dello stesso regolamento.

Articolo 6

L'elemento fisso è pari a 9 unità di conto per tonnellata.

TITOLO II

Restituzioni

Articolo 7

1. La restituzione all'esportazione è determinata tenendo conto soltanto di taluni prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione all'esportazione.

2. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione può essere differenziata secondo la destinazione.

3. La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti sono stati esportati al di fuori della Comunità.

In caso di applicazione del paragrafo 2, la restituzione viene pagata alle condizioni di cui al comma precedente e se viene fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui al paragrafo 5, fatte salve condizioni, da determinare, che offrano garanzie equivalenti.

4. Le restituzioni sono fissate una volta al mese.

5. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 8

1. La restituzione è fissata in anticipo, a richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda del titolo di esportazione, per un'operazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo.

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(2) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 3.

2. L'importo della restituzione è quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo, eventualmente modificato in funzione del prezzo d'entrata del granturco e di quello del latte in polvere in vigore nel mese dell'esportazione. Per quest'ultimo prodotto è fissato un correttivo per tener conto dell'importo della sovvenzione concessa per il latte in polvere destinato all'alimentazione degli animali, in vigore nel mese dell'esportazione.

3. La modifica di cui al paragrafo 2 viene effettuata secondo le modalità stabilite in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2727/75.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 9

Per il calcolo del prelievo, il tenore in prodotti lattiero-caseari degli alimenti composti a base di cereali è determinato moltiplicando il tenore in lattosio, per tonnellata di prodotto in causa, per il coefficiente 2. Per il calcolo della restituzione, il tenore in prodotti lattiero-caseari può essere determinato secondo la stessa procedura.

Articolo 10

Quando per l'applicazione del presente regolamento deve essere determinato il tenore in amido e in lattosio, i metodi di analisi sono stabiliti, per l'amido, secondo la procedura di cui all'articolo 26, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e, per il lattosio, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 11

1. Il regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69 [2], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Per i visti e i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

---

[1] GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.
[2] GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A): I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: ex a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 %: 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 50 % ex b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % ex c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 50 %

ALLEGATO II

TABELLA A

Numero di nomenclatura di cui all'allegato I	Tenore in amido	Coefficiente
1	2	3
23.07 B I a) 1 23.07 B I a) 2	Inferiore o uguale al 10 %	0,16
23.07 B I b) 1 23.07 B I b) 2	Superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %	0,50
23.07 B I c) 1 23.07 B I c) 2	Superiore al 30 %	1,00

TABELLA B

Numero di nomenclatura di cui all'allegato I	Tenore in prodotti lattiero-caseari	Coefficiente
1	2	3
23.07 B I a) 1 23.07 B I b) 1 23.07 B I c) 1	Inferiore al 10 %	0,00
23.07 B I a) 2 23.07 B I b) 2 23.07 B I c) 2	Uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	0,50

ALLEGATO III

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 968/68	*Presente regolamento*
articolo 10	articolo 9
articolo 11	articolo 10